
Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti l'equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili, loro sostituzione e manutenzione

del 15.12.2015

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),
sulla base dell'articolo 37 capoverso 3 dell'Ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sulla protezione civile (OPCi),
emana le istruzioni seguenti:*

Cifra 1 Scopo

¹ Le presenti istruzioni definiscono i tipi di estintori portatili omologati per il rispettivo tipo d'impianto di protezione.

² Disciplinano il versamento dei costi supplementari riconosciuti per l'equipaggiamento degli impianti di protezione con estintori portatili e la loro sostituzione secondo l'articolo 71 capoverso 2 della Legge federale del 4 ottobre 2002² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

³ Disciplinano inoltre la periodicità dei controlli relativi alla prontezza di impiego degli estintori portatili nell'ambito della manutenzione secondo l'articolo 35 capoverso 1 OPCi.

Cifra 2 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni valgono per gli impianti di protezione secondo l'articolo 50 LPPC che sono tenuti in prontezza operativa normale.

Cifra 3 Quantità e tipo di estintori portatili per impianto di protezione

La quantità e il tipo di estintori portatili da utilizzare dipendono dal tipo di impianto di protezione e sono definiti nell'appendice.

Cifra 4 Costi supplementari riconosciuti

L'UFPP versa i costi effettivi per ogni estintore portatile al massimo fino all'importo definito nell'appendice.

Cifra 5 Esigenze tecniche, omologazioni e importi forfettari

¹ Le istruzioni tecniche del 23 marzo 1995 per la resistenza agli urti degli elementi montati nelle costruzioni di protezione civile (IT Resistenza agli urti 1995) devono essere rispettate. Secondo queste istruzioni, gli estintori portatili sono elementi che devono essere omologati.

² L'ammontare degli importi forfettari secondo l'articolo 71 capoverso 3 LPPC per gli estintori portatili è definito nelle Istruzioni del 20 dicembre 2013 dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento di importi forfettari annui volti a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione.

Cifra 6 Periodicità dei controlli

I proprietari degli impianti di protezione garantiscono che ogni estintore portatile sia controllato almeno una volta ogni tre anni.

Cifra 7 Procedura

¹ I proprietari degli impianti di protezione trasmettono le domande di versamento degli importi forfettari (costi supplementari riconosciuti) al Cantone all'attenzione dell'UFPP. Le domande devono essere corredate di offerta, fotografie e motivazioni (rapporto di revisione).

² I Cantoni esaminano le domande in relazione alla loro completezza e motivazione, richiedono eventualmente il loro completamento e le inoltrano poi all'UFPP per l'approvazione.

³ Se la domanda è accolta, il versamento viene effettuato al Cantone all'attenzione dei proprietari degli impianti di protezione.

Cifra 7 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016 e sono valedoli fino al 31 dicembre 2025 al più tardi.

15.12.2015 Ufficio federale della protezione della popolazione
Benno Bühlmann

Direttore

¹ RS 520.11

² RS 520.1

Appendice

Quantità e tipo di estintori portatili

L'UFPP versa i costi effettivi (IVA incl.) per ogni estintore portatile fino a un massimo di CHF 400.-.

La seguente tabella riporta per ogni tipo di impianto di protezione la quantità e il tipo di estintori portatili richiesti e la loro ubicazione.

Ubicazione	Tipo d'impianto di protezione / combinazione									
	Locale di ventilazione / tecnico (Vent)	Sala macchine / corrente d'emergenza (Macch)	Centro tm	Soggiorno (Sogg)	Soggiorno (Sogg)/ Accesso ai dormitori	Cucina (Cuc)/ Locale viveri (Viv)	Dormitori per il personale (Dorm)	Raggi X (RX)/Laboratorio (Labo)/ Trattamento	Locale polivalente (LP)/ Sterilizzazione (Ster) / Ossigeno (O ₂) / Rastrelliera dell'ossigeno (O ₂ R)	Locale attrezzi (LAtt)
PC I	⊕		⊕	▽	●					
PC I / IAP I*, I, II*, II	⊕		⊕	▽	●●				⊙	
PC I / CSP	⊕		⊕ ³	▽	●		●		⊕ ³	
PC II	⊕		⊕	▽	●					
PC II / IAP I, II*, II	⊕		⊕	▽	●●				⊙	
PC II / CSP	⊕		⊕ ³	▽	●		●		⊕ ³	
PC II rid	⊕			▽	●					
PC II rid / IAP II*, II	⊕			▽	●				⊙	
PC II rid / IAP II*, II / CSP	⊕			▽▽	●		●		⊕	⊙
IAP I*, I, II*, II	⊕			▽	●				⊙	
IAP I*, I, II*, II / CSP	⊕			▽▽	●		●		⊕	⊙
Ospedale protetto	⊕			▽▽	●		●●		⊕	
½ Ospedale protetto	⊕			▽▽	●		●		⊕	
CSP	⊕			▽▽	●		●		⊕	

Legenda/Osservazioni concernenti la tabella:

- ⊕ Estintore CO₂ 2.0-5.0 kg
 - ▽ Pompa a secchio (acqua)
 - Estintore a schiuma (A3F) 9L
 - ⊙ Estintore a polvere 9 kg / classi A-B-C
- Si rinuncia a estintori portatili di classe F

³ Ubicazione facoltativa